

EMENDAMENTO

All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai lavoratori che hanno lavorato alle dipendenze di imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica ed il cui sito è interessato da Piano di Bonifica da parte dell'Ente Territoriale, il cui rapporto di lavoro è cessato per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art.13 comma 7.